



Città di Valenza
(Provincia di Alessandria)

REGOLAMENTO DEL VOLONTARIATO INDIVIDUALE COMUNALE

Deliberazione di approvazione di Consiglio Comunale n. 37 del 26/06/2018, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 28/06/2018 al giorno 12/07/2018, divenuta esecutiva il giorno 08/07/2018
Ripubblicazione Regolamento (giorni 15): dal 09/07/2018 al 23/07/2018
Data di entrata in vigore: 24/07/2018

Indice

ART. 1 - Oggetto	3
ART. 2 - Identificazione delle attività	3
ART. 3 - Modalità di accesso per i cittadini	4
ART. 4 - Caratteristiche dell'attività di volontariato	5
ART. 5 - Espletamento dell'attività	5
ART. 6 - Coordinamento	6
ART. 7 - Obblighi dell'amministrazione	6
ART. 8 - Mezzi e attrezzature	6
ART. 9 - Controlli	7
ART. 10 - Copertura assicurativa e obblighi in materia di sicurezza	7
ART. 11 - Rinvio ad altre disposizioni	7
ART. 12 - Entrata in vigore	7
ART. 13 - Disposizioni transitorie e finali	7

ART. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del volontariato individuale da parte dei singoli. Resta escluso dal presente regolamento il volontariato svolto tramite la partecipazione ad organizzazioni e associazioni.
2. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, da singoli cittadini a favore della comunità locale e riguarda l'attività di cui al successivo articolo 2.

ART. 2 - Identificazione delle attività

1. Il volontariato individuale è prestato in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione Comunale e si svolge, a titolo esemplificativo, nei seguenti ambiti, ognuno dei quali fa capo al dirigente di settore competente:
 - a) **ATTIVITA' MANUTENTIVE DEL PATRIMONIO COMUNALE**
 - i. attività di tutela, conservazione, manutenzione, del patrimonio comunale nonché, previo accordo con gli uffici competenti, piccoli spazi di suolo pubblico (aree verdi, marciapiedi, etc..) prospicienti la propria residenza o la propria attività.
 - b) **ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' CULTURALE E DI PROMOZIONE**
 - i. attività di supporto presso biblioteca e musei;
 - ii. attività di sorveglianza e di controllo durante lo svolgimento di pubbliche manifestazioni ricreative, sportive e culturali in genere;
 - iii. valorizzazione del patrimonio: storico, artistico e culturale della collettività.
 - c) **ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SETTORE SOCIALE**
 - i. attività di servizio a favore di disabili e/o anziani quali trasporto, accompagnamento e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva, previa apposita deliberazione di giunta, di avvalersi dei volontari per ambiti non contemplati nel presente regolamento, al fine di sopperire a bisogni immediati non preventivamente individuabili.

ART. 3 - Modalità di accesso per i cittadini

1. Coloro che intendono svolgere attività di volontariato individuale presentano la propria candidatura con nota indirizzata al Sindaco, nella quale indicano i dati anagrafici, i recapiti, il titolo di studio, la professione in essere o esercitata, l'attività che sono disponibili a svolgere con riferimento agli ambiti identificati nell' art. 2, i tempi nei quali sono disponibili, le modalità di esercizio e l'accettazione incondizionata del presente regolamento, secondo apposita modulistica predisposta dagli uffici comunali e pubblicata sul sito internet del Comune.
2. Possono presentare richiesta coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore agli anni 18;
 - b) idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività richiesta;
 - c) godimento dei diritti civili e politici ed assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti, che escludono, secondo la normativa vigente, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione;
 - d) per i cittadini extracomunitari, regolare permesso di soggiorno;
 - e) per i cittadini stranieri accolti dai soggetti gestori: istanza per il riconoscimento della protezione internazionale o, in attesa della definizione del ricorso, in caso di impugnativa della decisione negativa della competente commissione territoriale.
3. Possono accedere anche pensionati, pensionati per invalidità o disabili, previa valutazione della compatibilità delle attività scelte con la condizione fisica.
4. L'elenco delle candidature suddiviso nei vari ambiti costituisce apposito Albo custodito ed aggiornato annualmente dal Responsabile dell'ufficio Politiche sociali che provvede a metterlo a disposizione di tutti i Settori in cui è organizzato il Comune.
5. L'Amministrazione comunale verifica la sussistenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo, predispone il progetto individuale e attiva la copertura assicurativa di cui all'articolo 10. Successivamente all'espletamento di detti adempimenti, il volontario potrà iniziare a prestare la sua opera.
6. L'esclusione dall'elenco avviene:
 - a) a richiesta dell'interessato;
 - b) d'ufficio, per comportamenti in contrasto con le previsioni del presente regolamento e, previa comunicazione all'interessato, qualora l'iscritto, per due anni consecutivi, non presti alcuna attività di volontariato.

ART. 4 - Caratteristiche dell'attività di volontariato

1. Le attività di volontariato individuale sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nelle selezioni bandite dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti.
2. L'attività di volontariato individuale non ha carattere sostitutivo di mansioni proprie del personale dipendente e i volontari non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella dotazione organica dell'Ente.

ART. 5 - Espletamento dell'attività

1. I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.
2. L'organizzazione delle attività terrà conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative.
3. L'attività del volontariato non è in alcun modo subordinata, ma si esplica, secondo obiettivi e modalità predeterminate, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune di Valenza riassunto nel progetto individuale.
4. Il volontario è tenuto, a pena di cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 3, ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Valenza adottato dall'ente ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 165/2001. In particolare, il volontario è tenuto a:
 - a) Svolgere i compiti di cui al progetto individuale con la massima diligenza e in conformità con le direttive impartite dal Referente del Servizio a cui il volontario è assegnato.
 - b) Rispettare gli orari concordati nel progetto individuale.
 - c) Tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed educazione.
 - d) Segnalare agli uffici comunali tutti quei fatti e circostanze che richiedono l'intervento di personale comunale.
 - e) Segnalare tempestivamente al Referente del Servizio a cui il volontario è assegnato la propria assenza o impedimento a svolgere il compito affidato.

- f) Garantire la riservatezza sui dati ed informazioni di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti.

ART. 6 - Coordinamento

1. L'attività dei volontari è coordinata dal Responsabile dell'Ufficio cui il volontario è assegnato, il quale deve:
 - a) accertare che i volontari inseriti nei progetti individuali siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche oltre ad attivare, tramite il competente ufficio personale, richiesta al Medico competente ai fini dell'accertamento delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
 - b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
 - c) verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici.

ART. 7 - Obblighi dell'amministrazione

1. L'Amministrazione comunale è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul progetto assegnato.
2. L'Amministrazione e i dipendenti comunali sono esonerati da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari stessi, fatta salva la copertura assicurativa di cui all'art. 10.
3. Le attività di volontariato saranno attivate nei limiti dei fondi di bilancio a ciò destinati.

ART. 8 - Mezzi e attrezzature

1. L'Amministrazione fornisce ai volontari, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento del servizio nonché i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta (DPI).
2. Il volontario avrà personalmente cura dei mezzi e attrezzature di cui al presente articolo fino alla riconsegna al Comune.

ART. 9 - Controlli

1. L'Amministrazione comunale controlla il corretto svolgimento delle attività dei volontari attraverso gli uffici competenti.
2. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontariato qualora da queste possa derivare un danno per il Comune, oppure vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento, o siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o ordini dell'Autorità, e nel caso in cui l'Amministrazione non ritenga più opportuno il progetto in riferimento a sopravvenute esigenze dell'Amministrazione.

ART. 10 - Copertura assicurativa e obblighi in materia di sicurezza

1. L'Amministrazione Comunale provvede alle coperture assicurative dei Volontari contro gli infortuni e per la R.C.T.; le coperture assicurative vengono attivate unicamente per i Volontari effettivamente impiegati e hanno effetto solo durante l'espletamento delle attività.
2. L'Amministrazione Comunale si impegna ad osservare gli obblighi di legge correlati alla vigente normativa in materia di sicurezza ed in particolare alla legge 81/2008 e s.m.i.

ART. 11 - Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, nel tempo vigenti.

ART.12 - Entrata in vigore

1. A norma di quanto previsto dall'art. 108, comma 6, del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima, che segue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000; una seconda da effettuarsi per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. Esso entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo della seconda pubblicazione;

ART. 13-Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, decorso un anno dall'entrata in vigore dello stesso, esso sarà nuovamente sottoposto alla Commissione consiliare competente per una valutazione in ordine all'opportunità e/o necessità di apportare modifiche, alla luce della concreta attuazione del medesimo.